



TRIBUNALE DI UDINE

2^a sezione civile

Il Tribunale di Udine, 2^a sezione civile, composto dai sigg.ri magistrati:

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Andrea Zuliani	Giudice rel.
dott. Gianmarco Calienno	Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso ex art. 160 legge fall., depositato in data 18/10/2019 da **“IMPRESA EDILE F.LLI CHINESE S.N.C.”**, con sede in Gemona del Friuli, via Majano n° 17/1, in persona del socio amministratore, Novello Chinese, con l'avvocato Alberto PALUDETTI, con il quale è stata richiesta a norma del comma 6° dell'art. 161 legge fall., la concessione di un termine per presentare una proposta di concordato preventivo, il piano e la documentazione necessaria a corredo;

considerato che dai bilanci degli ultimi esercizi e da quanto esposto in ricorso risultano sussistenti le condizioni di ammissibilità desumibili dagli artt. 1, 160, 161 e 163 legge fall., giacché:

a) la ricorrente è certamente imprenditore commerciale e non risulta la sussistenza delle condizioni di esenzione dal fallimento previste dall'art. 1, comma 2°, legge fall.;

b) la ricorrente assume di versare in stato di crisi, concetto nel quale in ogni caso è ricompreso – ai sensi dell'art. 160, comma 3°, legge fall. – anche lo stato di insolvenza;



c) il ricorso è corredato dal deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e dell'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti, unica documentazione di cui è necessario il deposito nella prima fase;

ritenuto che, verificati i presupposti di cui ai precedenti punti a), b) e c), il termine richiesto dall'imprenditore per il deposito del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 deve essere concesso dal Tribunale (salvo il caso di palese abuso dello strumento processuale), essendo rimesso al giudizio del Tribunale l'esame in ordine alla sussistenza di "giustificati motivi" solo in ipotesi di richiesta di proroga del termine concesso;

rilevato che la ricorrente non risulta avere proposto analoga domanda con riserva nel biennio precedente;

rilevato che il termine, in presenza di istanze di fallimento nei confronti della società, deve essere di 60 giorni e non può superare tale limite;

ritenuto che si ravvisa l'opportunità della nomina immediata del commissario giudiziale, secondo quanto previsto dal novellato comma 6° dell'art. 161 legge fall.;

visto l'art. 161, commi 6° e 10°, legge fall.;

P.Q.M.

fissa il termine del 17/12/2019 per la presentazione della proposta, del piano, della restante documentazione di cui ai commi 2° e 3° dell'art 161 legge fall. e comunque della documentazione resa necessaria dalla proposta che in concreto verrà presentata;

nomina commissario giudiziale il dott. Daniele ENGLARO, con studio in Udine, via Monrupino n° 2 (C.F. NGLDNL67R09L483U);

dispone, ai sensi dell'art. 161, comma 8°, legge fall., che il legale rappresentante della ricorrente informi il Tribunale con periodicità mensile (e, quindi, la prima volta entro il 18/11/2019) in ordine alla gestione finanziaria dell'impresa e



all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, avvisando che in caso di violazione di tali obblighi, si applica l'art. 162, commi 2° e 3°, legge fall.;

delega sin d'ora il dott. Andrea Zuliani per la vigilanza sul rispetto degli obblighi informativi periodici, per eventuali audizioni della ricorrente e per riferire in camera di consiglio;

dispone che copia del presente decreto sia inserita nel fascicolo telematico del procedimento prefallimentare iscritto al n° 75/2019.

Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 24/10/2019.

Il Presidente.

(dott. Francesco Venier)

